



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
ED INNOVAZIONE IN SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l’articolo 25, comma 4– *duodecies* che, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, prevede il riconoscimento ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, di un contributo, nella forma di credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta;

VISTO il comma 4–*terdecies* del richiamato articolo 25, il quale prevede che: “*Il credito d’imposta di cui al comma 4–duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*”;

VISTO il successivo comma 4–*quaterdecies*, del citato articolo 25, ai sensi del quale “*Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d’imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4–duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l’ammissione a fruire del credito d’imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali*”;

CONSIDERATO che, in assenza del presupposto giuridico necessario all’assunzione dell’impegno contabile gli stanziamenti previsti per gli anni 2020 e 2021 hanno costituito economie di spesa, e che, pertanto, l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui al citato articolo 25, comma 4–*duodecies*, del decreto-legge n. 162 del 2019 trova la relativa copertura finanziaria limitatamente agli anni 2022 e 2023;

VISTO il decreto del 13 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 03 febbraio 2023 n. 265 e pubblicato G.U. Serie generale n. 41 del 17 febbraio 2023 con il quale il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di concessione e di fruizione per gli anni 2022 e 2023 del credito di imposta ai policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonché ai policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell’ambito della attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 2 del citato decreto che ai fini del riconoscimento del contributo ai soggetti interessati rinvia a una successiva procedura ricognitiva adottata dal Ministero per la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione della relativa istanza;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 8 quater, che ha previsto: *“Per l’anno 2023, il credito d’imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023. L’efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute”*;

CONSIDERATO il nuovo assetto normativo, che ha modificato il quadro giuridico esistente al momento dell’adozione del citato decreto del 13 dicembre 2022;

RITENUTO pertanto di procedere ad indire la procedura ricognitiva per individuare i soggetti beneficiari della suddetta misura limitatamente al solo anno 2022 in quanto le concrete modalità di concessione del contributo per l’anno 2023 potranno essere disciplinate solo all’esito dell’istruttoria della Commissione europea, alla cui autorizzazione è subordinata l’efficacia della misura per l’attività svolta in regime di impresa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti il 30 agosto 2021, al n. 2422, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Ippolito l’incarico di Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, per tre anni a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente avviso è emanato al fine di dare attuazione, limitatamente all’anno 2022, a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 13 dicembre 2022 (registrato dalla Corte dei Conti il 03 febbraio 2023 n. 265 e pubblicato G.U. Serie generale n. 41 del 17 febbraio 2023), adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 25, commi 4 *duodecies* – 4 *quaterdecies*, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Il presente avviso definisce la procedura per il riconoscimento ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, di un contributo, nella forma di credito d’imposta per l’anno 2022, e indica i tempi e le modalità per la presentazione dell’istanza da parte dei soggetti interessati.

Articolo 2

(Risorse finanziarie)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 sono stanziati, per l’anno 2022, risorse finanziarie nel limite massimo di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare istanza di partecipazione:

- a) i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente;
- b) i policlinici universitari gestiti dalle università non statali attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- c) i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda alla data del 1 marzo 2020 (data di entrata in vigore della norma).

I soggetti di cui ai punti precedenti sono di seguito indicati come “Policlinici”.

2. I Policlinici di cui al comma 1, ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta di cui all’articolo 1, devono essersi avvalsi nel 2022 di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio. Per personale in servizio si intende sia il personale dipendente sia il personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e regione.

Articolo 4

(Costi agevolabili)

1. È soggetto ad agevolazione il costo salariale sostenuto nell’anno 2022 dai Policlinici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale, direttamente impiegato nell’attività clinica e di ricerca sanitaria nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa.

2. Il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 2, nella misura del 35 per cento del costo salariale sostenuto dai Policlinici nell’anno 2022, così come specificato al comma 1.

3. Per costo salariale si intende l’importo totale effettivamente sostenuto dai Policlinici in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori di cui al comma 1 e comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Articolo 5

(Modalità e termini per la presentazione della domanda)

1. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente avviso, i Policlinici di cui all’articolo 3 devono presentare apposita domanda, il cui modello è allegato al presente avviso, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Workflow della ricerca accessibile al link <https://ricerca.cbim.it/>. Le domande presentate in forma diversa sono irricevibili.

2. La domanda deve, a pena di irricevibilità, essere presentata entro e non oltre la mezzanotte dell’8 settembre 2023.

Articolo 6

(Requisiti ammissibilità della domanda)

1. Ai fini dell’ammissibilità della domanda:

- a) il richiedente deve essere in possesso di uno dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, comma 1 del presente avviso;
- b) il richiedente, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3, deve essersi avvalso nel 2022 di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio;
- c) il personale assunto nel 2022 a tempo indeterminato, il cui costo salariale è oggetto dell’agevolazione, deve essere direttamente impiegato nell’attività clinica e di ricerca sanitaria svolta nell’ambito delle attività istituzionali esercitate dal richiedente non in regime di impresa.

2. Nella domanda deve essere, tra l’altro, indicato:

- il numero totale delle unità di personale impiegate nell’attività clinica e di ricerca sanitaria svolta nell’ambito delle attività istituzionali esercitate dal richiedente non in regime di impresa, assunte a tempo indeterminato nel 2022;
- il costo salariale, come definito al comma 3 dell’articolo 4, sostenuto nell’anno 2022 dal richiedente per il suddetto personale.

3. Alla domanda deve essere altresì allegata, in formato PDF, utilizzando l'apposita procedura telematica, la seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del Policlinico;
 - certificazione del revisore legale dei conti attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e l'importo del costo salariale oggetto di agevolazione sostenuto dal Policlinico nel 2022 di cui al comma 2 del presente articolo;
 - atto di nomina del revisore legale;
 - copia del documento di identità in corso di validità del revisore legale.
4. In caso di mancata trasmissione della documentazione sopra indicata la domanda è dichiarata non ammissibile.

Articolo 7

(Valutazione delle domande e riconoscimento del contributo)

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione, il Ministero procede all'istruttoria amministrativa delle stesse, al fine di verificare la completezza della documentazione trasmessa nonché la sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei criteri di ricevibilità e ammissibilità previsti dal presente Avviso.
2. Il Ministero può richiedere al soggetto interessato ulteriori informazioni, dati o documenti ovvero precisazioni e chiarimenti occorrenti in merito alla documentazione prodotta, ai fini del corretto svolgimento dell'attività istruttoria. Il mancato riscontro alle predette richieste entro i termini indicati dal Ministero può determinare il rigetto della domanda.
3. Il Ministero procede, per le domande di partecipazione per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito negativo, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. All'esito delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero procede alla ripartizione proporzionale dei contributi richiesti sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare dei costi ammissibili indicati da ciascun beneficiario e ad elaborare un elenco dei soggetti ammessi al contributo con il relativo importo spettante a ciascuno.
5. L'elenco di cui al comma precedente è trasmesso, secondo le modalità riportate all'articolo 8 del decreto del 13 dicembre 2022, all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza.
6. Il Ministero procede, inoltre, a comunicare a ogni soggetto beneficiario l'esito della procedura e l'importo eventualmente spettante.
7. È onere del soggetto beneficiario indicare il credito di imposta concesso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale lo stesso è concesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Articolo 8

(Conservazione documenti)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare per 10 anni tutta la documentazione utile ad attestare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sostenuti sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta.

Articolo 9

(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli a campione, anche attraverso la nomina di una specifica commissione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nonché sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione.
2. Il Ministero, inoltre, previa verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del successivo articolo 10, qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale dell'agevolazione.

3. I soggetti interessati sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero nonché a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi al contributo.

Articolo 10

(Cause di revoca e procedure di recupero del contributo)

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, qualora sia accertata:
 - a) l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero la trasmissione di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili ai soggetti interessati e non sanabili, e in particolare in caso di assenza dei requisiti di cui all'articolo 3 o quando la documentazione di cui agli articoli 5 e 6 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese;
 - b) il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e/o dal provvedimento di riconoscimento del contributo.
2. In tutti i casi di revoca del contributo il Ministero procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai soggetti interessati sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità di gestione del presente Avviso e per la successiva eventuale attribuzione del contributo pubblico.
2. I dati personali sono trattati dal Ministero per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Ministero (articolo 6, comma 1, lett. c), del regolamento (UE) 2016/679), nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6, comma 1, lett. e), del regolamento (UE) 2016/679).
3. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché per gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto del 13 dicembre 2022 di cui al presente Avviso.

Articolo 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al Decreto del 13 dicembre 2022 pubblica sulla G.U. Serie generale n. 41 del 17 febbraio 2023.

Articolo 13

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è nominato nella persona del direttore dell'Ufficio 5 della Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità Dr.ssa Giselda Scalera.

Articolo 14

(Pubblicazione)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Della pubblicazione è data notizia con apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana